



Bruxelles, 4 settembre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0390 (COD)**

**11393/15
ADD 1**

**CODEC 1101
SOC 481
MAR 86**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio per quanto riguarda i marittimi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

Dichiarazione di Malta

Malta sostiene pienamente gli obiettivi della direttiva di modifica, vale a dire migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi ed accrescere l'attrattiva del lavoro marittimo. Essa ritiene tuttavia che il modo giusto per raggiungere tali obiettivi non consista nell'estendere ai marittimi lo stesso quadro legislativo dell'UE applicabile ai lavoratori basati a terra. Nei trasporti marittimi, le norme e le convenzioni concordate a livello internazionale, in particolare in sede di IMO e di OIL, e la relativa ratifica, efficace attuazione e osservanza su scala mondiale sono necessarie per assicurare condizioni eque per trasporti marittimi sicuri, protetti ed ecologici a livello globale e la tutela dei marittimi, nonché per garantire la competitività a lungo termine dell'industria marittima dell'UE. L'unico modo per garantire la protezione dei marittimi dell'UE consiste nell'adottare politiche globali anziché misure regionali che potrebbe portare a cambiamenti di bandiera e alla riduzione della possibilità di attuare e far rispettare i requisiti dell'UE nel settore marittimo a bordo delle navi.

Malta contesta inoltre il fatto che l'adozione della direttiva possa basarsi sull'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e) del TFUE. Ritiene che la base giuridica corretta per le modifiche alla direttiva sui licenziamenti collettivi e per le modifiche alla direttiva sui trasferimenti di imprese sia costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera d) del TFUE, dal momento che riguardano entrambi la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Le modifiche a tali direttive dovevano pertanto essere adottate con decisione unanime.

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, pur sostenendo fermamente l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, Malta si astiene dalla votazione.

Dichiarazione della Germania

Il 19 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE, al fine di includere i marittimi nel campo di applicazione e nella protezione assicurata dalle precitate direttive.

La Repubblica federale di Germania sostiene gli obiettivi della direttiva di modifica, vale a dire migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi.

Essa nutre tuttavia dubbi quanto al fatto che l'adozione della direttiva possa essere basata sull'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e) del TFUE e che avvenga secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò vale, in particolare, per le modifiche alla direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 (direttiva sui licenziamenti collettivi) di cui all'articolo 4 e per le modifiche alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 (direttiva sui diritti acquisiti) di cui all'articolo 5.

La Repubblica federale di Germania è del parere che la base giuridica corretta per le modifiche alla direttiva sui licenziamenti collettivi e per le modifiche alla direttiva sui diritti acquisiti sia l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera d) del TFUE, che riguarda la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Chiaramente è questo il fulcro tematico dei due strumenti da modificare. In forza di tale base giuridica, il Consiglio deve adottare la direttiva all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale. Le direttive sono state pertanto adottate all'unanimità.

Il governo federale è del parere che il fulcro della sostanza normativa delle due direttive succitate non siano le "condizioni di lavoro" (articolo 153, paragrafo 1, lettera b) del TFUE) né la "informazione e consultazione dei lavoratori" (articolo 153, paragrafo 1, lettera e) del TFUE), nel qual caso si potrebbe ricorrere alla procedura legislativa ordinaria, ossia all'adozione con decisione a maggioranza qualificata.

Il governo federale sottolinea che condivide e sostiene gli obiettivi di fondo perseguiti dalla direttiva di modifica. La Repubblica federale di Germania approva pertanto la presente decisione nonostante il suo parere giuridico in merito alla questione della norma di competenza appropriata.
